

## Il Tar Lazio sugli appalti pubblici

# I requisiti in prestito per le gare di servizi

DI ANDREA MASCOLINI

**N**egli appalti pubblici di servizi e forniture è consentito al concorrente ricorrere al prestito parziale dei requisiti, anche da parte di più imprese; soltanto nei lavori pubblici, infatti, si applica il divieto di «avvalimento parziale». È quanto ha affermato il Tar Lazio, Roma, sez. III quater, con la pronuncia del 29 marzo 2012 n. 3006 che ha affrontato il tema del cosiddetto «avvalimento parziale» e della sua applicazione agli appalti diversi dai lavori pubblici. Il tema era stato trattato dal Consiglio di Stato che aveva affermato il principio per cui se un'impresa non possiede l'intero requisito deve frasi prestare non quanto manca, bensì l'intero requisito da parte di un'altra impresa. I giudici del Tar del Lazio erano invece chiamati a pronunciarsi su una fattispecie relativa a un appalto di progettazione in cui l'impresa concorrente aveva integrato quota parte del requisito di fatturato con una restante parte fornita dall'impresa ausiliaria che, quindi, non aveva «prestato» l'intero requisito, bensì soltanto la quota necessaria al concorrente per raggiungere la soglia minima indicata nel bando di gara. Il Tar del Lazio chiarisce in primo luogo che la norma che consente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria (art. 49, comma 6) non è applicabile al settore dei servizi, riguardando soltanto

gli appalti di lavori. Con ciò, quindi, nel settore dei servizi e delle forniture ci si può avvalere anche di più imprese. In secondo luogo la sentenza del Tar Lazio contesta anche l'applicazione del divieto di avvalimento parziale anche agli appalti di servizi e forniture appoggiandosi al provvedimento della Commissione europea che nel 2008, aprì la procedura di infrazione verso l'Italia ritenendo configurabile un'incompleta trasposizione delle direttive comunitarie nel codice degli appalti ed esprimendo, in particolare, esprimendo perplessità sulla compatibilità comunitaria dell'art. 49 del codice appalti che consente a un concorrente di avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Tant'è che, ricorda il collegio, per conformarsi alla contestazione comunitaria, il terzo decreto correttivo nel 2008 ha novellato il comma 6, dell'articolo 49 del Codice dei contratti pubblici il quale, nel testo attuale, prevede dunque che solo per i lavori si applica il divieto legale di avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria di qualificazione. Ma, ed è questo il passaggio interessante, il Tar aggiunge anche che nella procedura di infrazione la Commissione sembrava «al contrario, riconoscere la possibilità anche di cumulare frazioni del requisito», contrariamente a quanto sostenuto dalla sentenza del Consiglio di stato n. 3565.

... © Riproduzione riservata — ■

